

COPIA



COMUNE DI OSSANA
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 7/2015
Del Consiglio comunale

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.).

L'anno **duemilaquindici** addì **diciassette** del mese di **marzo** alle ore 20.30, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Ossana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

DELL'EVA LUCIANO
COSTANZI SANDRO
BEZZI FABIO
BEZZI MICHELA
BEZZI ERVINO
BEZZI MASSIMINO
COGOLI GIANNINO
DALDOSS LUCIA
DELL'EVA FEDERICO
MATTEOTTI VITTORIO
PANGRAZZI WALTER
REDOLFI AMBROGIO
ROSSI TIZIANA
ROSSI PIERGIORGIO
ZANELLA ALBERTO

- *Sindaco*
- *Vice Sindaco*
- *Consigliere*
- *Consigliere*

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale *Dott.ssa Loiotila Giovanna*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Matteotti Vittorio e Redolfi Ambrogio

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.).

Vista la propria precedente deliberazione n. 6 dd. 17.03.2015, immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.

Preso atto che con l’IMIS il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2015 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. n. 14/2014) sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati ad uso non abitativo	0,79%
Fabbricati strumentali all’attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d’imposta pari ad euro 232,71, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all’attività agricola la disciplina fissa una deduzione d’imponibile pari a 1.000,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta.

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2015 nel quale con riferimento alla manovra di fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali *“concordano inoltre sulla necessità di confermare anche per il 2015 l’impegno per la definizione di una manovra fiscale complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale e convengono conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie anche utilizzando in tal senso la maggiore flessibilità garantita dall’IMIS relativamente all’articolazione delle aliquote.”*

Visto il citato regolamento IM.I.S.;

Stabilito con riferimento alle fattispecie impositive di azzerare l’imposta a carico dell’abitazione principale e relative pertinenze e considerato che il succitato regolamento assimila le seguenti tipologia all’abitazione principale, come di seguito riportate art. 5 comma 1:

- a) *l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L’assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L’assimilazione è riconosciuta solo in presenza della comunicazione di cui all’art. 7 comma 2. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.*
- b) *L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.*
- c) *L’unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.*

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2015 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilate	0,00	0,00	
Altri fabbricati	8,50 per mille		
Categorie C1-C3 (produttive)	7,90 per mille		
Categorie D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9 (produttive)	7,90 per mille		
Categoria D5 (banche)	8,95 per mille		
Categoria D10 (fabbricati agricoli)	1,00 per mille		€. 1.000,00 anno 2015 €. 500,00 anni successivi
Aree edificabili	7,80 per mille		

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto lo Statuto comunale

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati, anche in merito all'immediata esecutività.

DELIBERA

- di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2015:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilate	0,00	0,00	-
Altri fabbricati	8,50 per mille	-	-
Categorie C1-C3 (produttive)	7,90 per mille	-	-
Categorie D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9 (produttive)	7,90 per mille	-	-
Categoria D5 (banche)	8,95 per mille	-	
Categoria D10 (fabbricati agricoli)	1,00 per mille	-	€. 1.000,00 anno 2015 €. 500,00 anni successivi
Aree edificabili	7,80 per mille	-	-

- il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta 2015 è effettuato in **unica rata** avente **scadenza il 16 dicembre**;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
- di dichiarare, con separata votazione ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L, vista l'urgenza di garantire l'immediata applicabilità delle aliquote;
- di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luciano Dell'Eva
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
f.to

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Ossana, Lì 09.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paride Andreotti
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R.23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì 09.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paride Andreotti
F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **18.03.2015** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 18.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila